

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

- MILANO -

RICORSO

Nell'interesse di:

COMUNE DI LACCHIARELLA, (cod.fisc. : 80094250158), in persona del Sindaco pro tempore Dott. Luigi Acerbi, con sede in 20084 Lacchiarella (Mi), P.zza Risorgimento n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Mariotti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, L.go Schuster n. 1, giusta delega a margine del presente atto ed in forza di delibera di G.C. n. 72 del 13.05.2010 (doc.1) - *con espressa dichiarazione, ai sensi del II comma dell'art. 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni presso il n. di fax : 0286993170 o indirizzo di posta elettronica certificato : giovanni.mariotti@puntopec.it così indicato ai sensi e per gli effetti del D.L. 14/3/05 n. 35, conv. con modif. in L. 14/5/05 n. 80 e ss. modif.* -

CONTRO

- **REGIONE LOMBARDIA**, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale;
- **PROVINCIA DI PAVIA**, in persona del Presidente pro tempore;

- *resistenti* -

nonché, per quanto occorrer possa :

- **COMUNE DI GIUSSAGO**, in persona del Sindaco pro-tempore;
- **ECODECO S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso la sede legale;
- **PROVINCIA DI MILANO** in persona del Presidente pro-tempore;

PER L'ANNULLAMENTO

- del decreto dirigenziale Regione Lombardia n. 1340 del 17.02.2010 (pervenuto al Comune di Lacchiarella in data 09.04.2010, a seguito di invio

con nota 06.04.2010 della Provincia di Pavia, doc. 2), pubblicato sul BURL in data 17.05.2010;

- nonché di tutti gli atti preordinati (*tra questi, ove occorra, il decreto dirigenziale Regione Lombardia n. 12504/2007 di rilascio dell'AIA, poi integrato con il summenzionato decreto n. 1340/2010*), presupposti, consequenziali e comunque connessi (*ivi compresi, sempre per quanto occorrer possa, il decreto dirigenziale Regione Lombardia n. 1503 del 17.02.2009 di compatibilità ambientale positiva; nonché, il decreto Provincia di Pavia, prot. 4605/2009 (doc. 11); ed il parere paesaggistico (NON cognito, sebbene richiamato "per estratto" dal suindicato provvedimento di diniego) della Provincia di Pavia*).

Il Comune di Lacchiarella, in persona del Sindaco pro-tempore dott. Luigi Acerbi, *ut supra* rappresentato e difeso, chiede l'annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi

IN FATTO

Dall'esame del contenuto degli atti e dei documenti allegati, è possibile ricostruire la vicenda qui sinteticamente riassunta.

1. Innanzitutto, come risulta dall'elaborato allegato al decreto d.d.s. della Regione Lombardia n. 1340 del 17.02.2010 (giunto al Comune di Lacchiarella in data 09.04.2010, a seguito di invio della Provincia di Pavia con nota 06.04.2010, doc. 2), si sottolinea come tutti i mappali del territorio di Giussago su cui insiste il c.d. "*Centro Integrato Polifunzionale di gestioni di rifiuti di Casina Maggiore, Giussago - Lacchiarella*", siano sottoposti a "*vincolo di tutela paesaggistico ambientale (d.lgs. 42/2004)*". Tale vincolo (prima ex L. 1497/1939, oggi riprodotto dal D. Lgs. n.42/2004) venne posto con decreto Presidente

Giunta Regionale 23.01.1979 recante “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona ad est del Naviglio di Pavia nei Comuni di Giussago, Velezzo Bellini e Certosa di Pavia)” (pag. 5 del decreto n. 1503/2009).

2. In data 13.07.2005 la società Fertilvita S.r.l. presentava alla Regione Lombardia richiesta di autorizzazione, con contestuale richiesta di giudizio di compatibilità ambientale (V.I.A.), per la realizzazione di un “bioreattore attivabile” per la degradazione di rifiuti non pericolosi (A.I.A.), in località Casina maggiore di Giussago (Pv). Trattasi, dunque, di una discarica con recupero di biogas. La pubblicazione dell’annuncio del deposito di tale documentazione venne fatta, da Fertilvita S.r.l., unicamente sul quotidiano “La Repubblica” in data 15.07.2005.
3. Tale nuovo impianto verrebbe localizzato al confine con il Comune di Lacchiarella e, soprattutto, “sostanzialmente” a ridosso del già esistente Centro integrato di trattamento Lacchiarella-Giussago (impianto sito sul territorio di Lacchiarella e di Giussago, ove si svolgono attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti per il quale, con decreto dirigenziale 12504/2007, è stata rilasciata l’A.I.A., doc. 10). Per una migliore descrizione delle attività di trattamento svolte da tale Centro integrato (ed autorizzate con il decreto n. 12504) si rimanda a quanto emerge dalla Relazione Tecnica predisposta dall’Ing. Tedesi, qui allagata sub doc. 12.
4. Veniva indetta la Conferenza dei servizi per la procedura di VIA. Per contro, nell’aprile 2006 la Regione Lombardia sospendeva l’iter autorizzatorio per il rilascio dell’A.I.A. in attesa della pronuncia di compatibilità ambientale (V.I.A.) e chiedeva, comunque, alcune integrazioni documentali.

5. Nella Conferenza dei Servizi del 21.02.2006 (per la VIA) il Comune di Lacchiarella esprimeva parere negativo (come da delibera di C.C. n. 6 del 20.02.2006, doc. 3).
6. In più occasioni (16.09.2005; 11.05.2006; 16.03.2007 e 26.06.2007) Fertilvita era chiamata a presentare integrazioni documentali e a fornire precisazioni riguardo all'”attività di progetto”. In particolare, nel giugno 2007 veniva prodotta documentazione integrativa relativamente alla realizzazione e gestione della c.d. “prima fase” (I° quinquennio).
7. Con nota 11.04.2008 Fertilvita S.r.l. inviava al Comune di Lacchiarella la nota 11.03.2008 (doc. 4) con la quale tale società aveva richiesto alla Regione Lombardia il “*completamento della procedura di VIA*”, alla luce delle “novità” introdotte, riguardo alle linee-guida per la localizzazione degli impianti, dalla D.G.R. n. 8/6581 del 13.02.2008.
8. Con nota 26.05.2008 (doc. 5) la Regione Lombardia comunicava anche al Comune di Lacchiarella di aver ricevuto da Fertilvita S.r.l. la sopra indicata richiesta 11.03.2008 di “*completamento della procedura di VIA*”.
9. Nel giugno 2008 il Comune di Lacchiarella ribadiva il proprio parere negativo (nota 09.06.2008, doc. 6).
10. Con nota 25.02.2009 (pervenuta il 3 marzo 2009, doc. 7) la Regione Lombardia inviava decreto dirigenziale n. 1503 del 17.02.2009 contenente giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto de quo.
11. Tornando alla procedura di rilascio dell’AIA (*avente ad oggetto il progetto del “bireattore attivabile” ,la cui richiesta di rilascio era stata presentata il 13.07.2005; e “sospesa” in attesa della VIA*), con nota 29.10.2009 (indirizzata alla Proponente e, per conoscenza inviata anche

al Comune di Lacchiarella, che la riceveva in data 30.10.2009. doc. 8) la Regione Lombardia comunicava a Ecodeco S.r.l (nel frattempo “subentrata” a Fertilvita S.r.l.) che, ai fini del completamento della procedura di A.I.A.:

- era necessario fornire documentazione integrativa (soprattutto, comprovante il rispetto di prescrizioni e condizioni contenute nel d.d.s. n. 1503 del 17.02.2009);
- era altresì necessario acquisire autorizzazione paesaggistica (visto che l’impianto ricadeva in area soggetta a vincolo paesaggistico ex Dlgs. n. 42/2004).

12. In data 17.12.2009 si teneva la Conferenza dei Servizi nell’ambito della procedura di rilascio dell’A.I.A., durante la quale il Comune di Lacchiarella esprimeva parere negativo. Il verbale di tale Conferenza venne trasmesso all’A.C. con nota regionale 23.12.2009 (doc. 9).

13. Con nota 06.04.2010 (pervenuta in atti comunali in data 09.04.2010, prot. n. 5052, doc. 2), la Provincia di Pavia inviava al Comune di Lacchiarella il decreto n. 1340 del 17.02.2010 avente ad oggetto “*variante sostanziale*” dell’A.I.A. per la realizzazione del progetto di “bireattore attivabile” presentato in data 13.07.2005 (*tale atto è stato dunque considerato “integrativo” dell’AIA rilasciata con d.d.s. n. 12504/2007, doc. 10*).

Si allega altresì copia della planimetria del progetto autorizzato (doc. 2 bis).

14. Da ultimo, la scrivente difesa non può non evidenziare, con forza, come la localizzazione della nuova “discarica” - *con l’aggiunta della produzione di gas (perché tale è, nella sostanza, tale impianto!)* - in un territorio, quale quello di Lacchiarella, dove già esiste un impianto di trattamento dei rifiuti e

che, in passato, è stato vittima di un gravissimo danno ambientale (*i cui effetti non si sono ancora esauriti: si tratta della nota vicenda connessa allo stoccaggio abusivo di 57.000 tonnellate di rifiuti tossico-nocivi nell'area dello Stabilimento ex Omar*), stia procurando ampio allarme sociale.

Lo attesa, tra l'altro, la raccolta di firma che un Comitato di recente costituzione sta raccogliendo (e che, all'oggi, dopo solo tre settimane, può contare su più di 1.000 firme, doc. 13).

L'allarme sociale non è "circoscritto" al territorio del Comune di Lacchiarella ma si estende anche ai Comuni limitrofi; prova ne è che la suindicata mozione è già stata sottoscritta anche dai Sindaci di n. 8 altri Comuni.

IN DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: DEL D.LGS. N. 152/06 (IN PARTICOLARE, DEGLI ARTT. 182 E 201) E DELLA L.R. 23/2006. VIOLAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DEL PIANO PROVINCIALE DEI RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI PAVIA. ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE E/O CARENTE. MOTIVAZIONE ASSENTE O CARENTE. SVIAMENTO DI POTERE.

La disciplina in materia di smaltimento dei rifiuti stabilisce che, tra le finalità da perseguire, vi è quella dell'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi in ambiti territoriali ottimali.

In particolare, l'art. 182, comma 3 del D.L.vo n.152/2006 (che, invero, riproduce quanto già prevedeva l'art. 5 del D.L.vo n.22/1997) così recita:

<<lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso a d una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e

tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici, al fine di:

- a) Realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;*
- b) Permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.....>>.*

Il summenzionato principio di autosufficienza viene ribadito anche dal successivo art. 201, 5° comma del medesimo D.Lvo che, nel disciplinare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per ambiti territoriali ottimali, ribadisce che:

<<in ogni ambito: a) è raggiunta nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento anche ,ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati; b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio>>.

Anche l'art. 19 della L.R. n. 26/2003, in tema di pianificazione per la gestione dei rifiuti, afferma (seppure con minor rigore rispetto al Legislatore statale!) che:

<< La pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 22 del D.Lgs. 22/1997 , concorre all'attuazione dei programmi comunitari in materia di sviluppo sostenibile ed è elaborata secondo logiche di autosufficienza, programmazione integrata, protezione ambientale, sicurezza, economicità e in base a criteri di flessibilità del sistema di recupero e smaltimento>>.

Ancora, in forza dell'art. 20 della L.R. 26/2003, i Piani provinciali di gestione dei rifiuti devono essere *<<elaborati secondo logiche di autosufficienza territoriale in merito allo smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani>>.*

Gli stessi identici principi sono stati recepiti (e, dunque, "disattesi" dalla

fattispecie che ci occupa) anche:

- dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (d.g.r. 220/2005);
- dal Piano Provinciale dei Rifiuti della Provincia di Pavia.

Ma vi è di più.

E' stata la stessa Regione Lombardia ad aver chiarito (d.g.r. 8/220/2005, Capitolo 8) che, in materia di localizzazione dei nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti, l'ATO (l'ambito territoriale ottimale) entro il quale di gestiscono in maniera autosufficiente i rifiuti <<generalmente corrisponde alla Provincia>>.

Del resto, la Corte Costituzionale ha autorevolmente chiarito che il principio dell'autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, fissato dal Legislatore statale, è in grado di limitare eventuali legislazioni regionali in contrasto, in quanto attiene ad una competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ex art. 117 secondo comma lett. s) della Costituzione (Corte Costituzionale, 21.04.2005 n. 161).

Il medesimo Giudice costituzionale ha precisato che il principio in parola è giustificato dal fatto che, per i rifiuti urbani non pericolosi, l'ambito territoriale ottimale per lo smaltimento è logicamente limitato e predeterminabile in relazione ai luoghi di produzione (Corte Costituzionale 14.07.2000 n. 281).

Ebbene, nella fattispecie che ci occupa, dal decreto n. 1503 di compatibilità ambientale del 17.02.2009 si evince che l'impianto progettato (autorizzato con l'atto oggi impugnato) - pur collocato nel territorio della Provincia di Pavia - sarà destinato allo smaltimento ("in gran parte") dei rifiuti della Provincia di Milano.

In particolare, da tale decreto si ricava che:

<<l'impianto in progetto è destinato al conferimento di frazioni di rifiuto che residuano da un precedente trattamento e che in gran parte provengono dal centro integrato esistente in adiacenza, con il quale perciò è previsto un preciso collegamento funzionale; in tal modo, esso contribuisce alla potenzialità di

smaltimento della Provincia di Milano per il reperimento di siti adeguati alla realizzazione di depositi controllati sul suolo di materiale pretrattato; alla Provincia di Pavia consente di collocare, senza trasporto aggiuntivo, la frazione residuale che proviene dall'impianto stesso>>>.

Dunque, l'impianto progettato (e realizzando in Provincia di Pavia) servirà - soltanto in via "residuale" - allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla medesima Provincia.

Va da se' che la realizzazione di tale impianto viola apertamente il principio di autosufficienza che, come detto, implicherebbe che la realizzazione (o comunque l'ampliamento) di una discarica debba poter soddisfare le esigenze di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi dell'ambito territoriale ottimale sul quale è realizzata (nella specie, dell'ambito territoriale corrispondente alla Provincia cui il territorio appartiene).

Ne consegue che, anche nell'ipotesi in esame, l'esercizio del potere discrezionale di autorizzazione (in capo alla Regione Lombardia) doveva trovare concreta giustificazione nel conseguimento dell'obiettivo dell'autosufficienza.

Quindi, il relativo procedimento amministrativo avrebbe dovuto fare emergere - *in forza di una adeguata istruttoria e di un completa ricostruzione della situazione fattuale* - quali fossero le esigenze dell'ambito territoriale ottimale che giustificano la realizzazione/ampliamento della discarica: il tutto, nel rispetto del citato principio di autosufficienza.

In proposito, il provvedimento autorizzatorio finale (qui impugnato) nulla chiarisce.

Non solo.

Dagli atti istruttori e/o dal verbale della conferenza di servizi del 17.12.2009 non risulta che la (supposta) situazione di fatto dia stata oggetto di effettiva considerazione.

Anzi, dal decreto di compatibilità ambientale risulta esattamente l'opposto: ossia, che la discarica servirà allo smaltimento di rifiuti che "in gran parte" provengono dalla Provincia di Milano.

Oltre alla violazione di legge sopra eccepita, emerge un evidente difetto di istruttori in quanto la Regione Lombardia ha autorizzato il progetto de quo ritenendolo coerente con le necessità locali, senza tuttavia considerare correttamente la circostanza che l'impianto esistente era già (e lo sarà anche per l'impianto nuovo) utilizzato per soddisfare i bisogni di smaltimento di altra provincia (nella specie, della Provincia di Milano).

In conclusione, visto che l'impianto di Giussago, anche dopo la "variante sostanziale" (dunque, dopo la realizzazione del "bireattore"), sarà in grado di ricevere **soprattutto** i rifiuti provenienti da altri ambiti (qui, da altra Provincia), risulta palese che il principio dell'autosufficienza - con la conseguente necessità di corrispondenza dell'ampliamento alle esigenze locali - sia stato assolutamente disatteso.

2. VIOLAZIONE DI LEGGE E/O ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA L. 241/1990 (IN PARTICOLARE, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 14 BIS, 14 TER E 14 QUATER); DEL D. LGS. N. 59/2005 (IN PARTICOLARE, L'ART. 5) E DEGLI ARTT. 216 E 217 R.D. 27/07/1934 N. 12665 DEL 1934.

Alcune delle censure sollevate nel presente giudizio viziano entrambi i procedimenti amministrativi in discussione:

- Sia quello per la valutazione di compatibilità ambientale (che costituisce atto endoprocedimentale e condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale), conclusosi con il decreto dirigenziale n. 1503/2009;

- Sia quello, appunto, per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, concluso con il decreto dirigenziale n. 1340/2010.

In primis, si evidenzia come il d.d.s. n.1503/2009 (contenente il parere di compatibilità ambientale) costituisca atto "presupposto" del successivo decreto (integrativo) dell'AIA n. 1340/2010.

Tuttavia, trattandosi di **atto endoprocedimentale**, il d.d.s. n. 1503/2009 non poteva essere immediatamente impugnato perché non immediatamente lesivo: lo è diventato con il rilascio dell'A.I.A.!

Che il decreto n. 1503/2009 che pronuncia la compatibilità ambientale costituisca atto endoprocedimentale lo "riconosce" il decreto stesso visto che a pag. 2, lett. f) si legge espressamente:

<<...f) che la procedura di VIA risulta endoprocedimentale all'istanza autorizzativa contestualmente attivata dal Proponente ai sensi del D.lgs 59/2005>>.

Detto decreto viene quindi impugnato unitamente al decreto (integrativo) dell'AIA.

Le illegittimità dell'atto amministrativo endoprocedimentale (il citato d.d.s. n. 1503/2009) dovranno portare all'annullamento anche del "conseguente" decreto AIA n. 1340/2010.

Premesso quanto sopra, si rileva come - *nell'ambito della Conferenza dei Servizi indetta, ex art. 5 D.vo 59/2005, nel procedimento per il rilascio dell'A.I.A.* - il Sindaco di Lacchiarella era stato chiamato ad esprimere parere, anche ai sensi degli artt. 216 e 217 R.D. 27/07/1934 n. 1265.

L'impianto progettato da Ecodeco S.r.l. (c.d. bioreattore) si troverà, di fatto, collegato strutturalmente con gli impianti di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti del già esistente "Centro Integrato Lacchiarella-Giussago" (rispetto al

quale è pure “confinante”).

Del resto, il decreto A.I.A. n. 1340/2010 qui impugnato (relativo al bireattore) è stato reso proprio “ad integrazione” dell’A.I.A. che, con decreto n. 12504/2007, era stata resa in favore del citato Centro Integrato Lacchiarella-Giussago.

Da qui la necessità che anche il Sindaco di Lacchiarella (non solo quello di Giussago) partecipasse alla Conferenza dei Servizi per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale con le “attribuzioni” di tutela di “*interessi cc.dd. sensibili*” del suo territorio di cui all’art. **5 comma 11 D. Lvo n. 59/2005**: nella specie, degli interessi di “tutela della salute e della pubblica incolumità” demandati al Sindaco, appunto, dagli artt. 216 e 217 R.D. n.1265/1934.

Il medesimo art. 5 comma 10 “richiama”, per la Conferenza dei servizi, il disposto di cui agli artt. 14, 14 ter e 14-quater della L. n. 241/1990.

Ebbene, il richiamato art. 14-quater L. n. 241/1990 così prescrive:

<<il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza dei servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nelle conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato>>.

E *<<se il motivato dissenso è espresso da un’amministrazione proposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall’amministrazione procedente, entro dieci giorni:*

.....omissis....c) alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali>>.

Nulla di tutto ciò è avvenuto nonostante il Sindaco di Lacchiarella (intervenuto in Conferenza di Servizi, anche per tutela della salute e della pubblica incolumità - ex artt. 216 e 217 T.U. 1265/1934) avesse motivato il proprio parere negativo

anche in relazione ad “elementi di rischio” (di inquinamento acustico, olfattivo e “visivo”; oltre ai pericoli di incendio ed esplosione connessi alla produzione di biogas) connessi alla particolare vicinanza dell’impianto progettato con diversi nuclei abitati di Lacchiarella (alcuni distanti solo 600 mt.).

Sul punto, si richiama espressamente quanto indicato: vuoi dalla delibera di C.C. n. 6 del 20.02.2006; vuoi dalla nota comunale 09.06.2008 (cfr. docc. 3 e 6).

Non solo.

In sede di Conferenza dei servizi (indetta il 17.12.2009 sempre per il rilascio dell’A.I.A.), vi è stata altresì la violazione dell’art. 14 bis della L. 241/1990 sotto un ulteriore aspetto.

Dall’esame del verbale 17.12.2009 della Conferenza dei servizi si evince che, in tale sede, le parti hanno omesso di esaminare la c.d. “alternativa zero”.

3. VIOLAZIONE DI LEGGE E/O ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 42/2004 E DELLA L.R. N. 12/2005, RIGUARDO ALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA. VIOLAZIONE DI LEGGE E/O ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA L. 241/1990 (ARTT. 14 BIS ECC...), SOTTO ALTRO PROFILO.

La procedura amministrativa de qua (che, ricordiamolo, ha condotto al rilascio dell’AIA per quella definita “variante sostanziale” alla nuova discarica) è assolutamente illegittima in quanto - *senza voler abbandonare le altre censure qui svolte* - non vi è stato il rilascio del vincolante parere paesaggistico (a cura della Provincia di Pavia), nei tempi e nelle forme di Legge.

Infatti, nella nota 29.10.2009 (pervenuta all’A.C. il 30.10.2009, doc. 8), la Regione Lombardia - prima della Conferenza dei servizi del 17.12.2009 - ricordava espressamente a Ecodeco S.r.l. (<<si ricorda...ecc....>>) che:

<< l'autorizzazione paesaggistica, per gli impianti ricadenti nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ex D. Lgs. 42/2004>> - (come nel caso di specie, visto che il territorio di Giussago è vincolato, NdA) - << ...è elemento essenziale>> , per ottenere l'A.I.A. presentata per la realizzazione di una variante essenziale al complesso IPPC "Centro Integrato di Giussago/Lacchiarella"

Come già rilevato, nel corso della Conferenza dei Servizi del 17.12.2009 (doc. 9), la Provincia di Pavia era assente.

Essa aveva inviato (con nota del 17.12.2009 ivi allegata, sempre doc. 9) un "parere tecnico" favorevole: dunque, non si trattava certo una "autorizzazione paesaggistica".

Che in sede di rilascio dell'AIA per la variante sostanziale del progetto de quo (all'interno della Conferenza di Servizi) l'Ente preposto al vincolo (la Provincia di Pavia) non ebbe a rendere alcuna "autorizzazione paesaggistica" (elemento essenziale, come evidenziato dalla Regione Lombardia nella citata nota 29.10.2009, ut supra) è circostanza oggettiva non contestabile visto che nel decreto AIA oggi impugnato si legge:

<< Visti....omissis....l'autorizzazione Paesaggistica n. 10/2009-P del 29.05.09 – rilasciata ai sensi dell'art. 159 D. Lgs. n. 42/04 e s.m.i. e della l.r. n. 12/05, dal competente Settore Tutale Ambientale – Ufficio Tutela del Paesaggio della Provincia di Pavia alla società Fertilvita s.r.l. per la realizzazione del bireattore (prima fase) e degli interventi di mitigazione ed inserimento ambientale in loc. Cascina Maggiore, nel Comune di Giussago>>.

E' quindi documentale che l'unica "autorizzazione paesaggistica" rilasciata dalla Provincia di Pavia (con parere allo stato NON cognito e avverso il quale ci si riserva, ove necessario, di proporre motivi aggiunti) nel maggio 2009 NON potesse (già) riguardare l'A.I.A. che ci occupa (ovvero, quella riguardante la c.d.

“variante sostanziale” al bioreattore).

Del resto l’“autorizzazione paesaggistica” per l’A.I.A. avrebbe dovuto essere resa nell’ambito della Conferenza dei servizi visti che la normativa ex artt. 14 e ss. L. 241/1990 (espressamente richiamata dall’art. 5 D. Lvo n. 59/2005 sulla “procedura ai fini del rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale”).

L’art. 14 bis stabilisce che è, in sede di Conferenza di servizi, che le amministrazioni preposte, tra l’altro, alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, devono pronunciarsi.

Quindi, se anche la Provincia di Pavia avesse in passato reso una precedente “autorizzazione paesaggistica” (riguardante, si presuppone, una diversa “fase” di realizzazione del progetto riguardante la nuova discarica/bioreattore), **tale autorizzazione paesaggistica avrebbe dovuto essere rilasciata ex-novo.**

Lo stesso art. 10 D.L.vo n. 59/2005 (relativo alle “modifiche degli impianti”) stabilisce che, laddove le “modifiche progettate” siano considerate “sostanziali” (ed è il Ns. Caso),:

<<Si applica quanto previsto dall’articolo 5>> (sulla procedura, ut supra) <<in quanto compatibile>>.

Del resto, rammentiamo che - come già sopra evidenziato - se non fosse stato necessario acquisire una (nuova) “autorizzazione paesaggistica”, la Regione Lombardia nell’ottobre 2009 (dunque, 5 mesi dopo l’autorizzazione paesaggistica asseritamente resa nel maggio 2009!) non avrebbe espressamente ricordato a Ecodeco S.r.l. che:

<< l’autorizzazione paesaggistica, per gli impianti ricadenti nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ex D. Lgs. 42/2004 ...è elemento essenziale>> (doc. 8).

4. VIOLAZIONE DI LEGGE E/O ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL D. LVO N. 36/2003 E D.LVO 152/2006, SOTTO

ULTERIORE PROFILO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE ART. 118 COSTITUZIONE.

Il decreto A.I.A. è stato rilasciato violando, tra l'altro, le prescrizioni di cui al D.L.vo n. 36/2003 relative al rilascio della garanzia di durata trentennale prevista per la gestione post operativa della discarica.

L'art. 9 del D.L.vo 36/2006 disciplina le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni della discariche.

In particolare, al comma 1 si legge che:

<<ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una discarica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

....omissis....d) il richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti, ai sensi dell'art. 14>>.

Il successivo (e richiamato) art. 14 ("garanzie finanziarie") prescrive che:

<<1. 1. La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di autorizzazione per lotti della discarica, come previsto dall'articolo 10, comma 3, la garanzia può essere prestata per lotti.

2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all'articolo 13 siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa. In caso di autorizzazione della discarica per lotti la garanzia per la post-chiusura può essere prestata per lotti.

3. Fermo restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro complesso, devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e salvo che l'autorità competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l'ambiente:

a) la garanzia di cui al comma 1 è trattenuta per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3;

b) la garanzia di cui al comma 2 è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3.

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e devono essere prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi indicati nei citati commi.

5. Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore della presente decreto, l'80% della capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti è ridotto nella misura del 40%.

6. Le Regioni possono prevedere, per gli impianti realizzati e gestiti secondo le modalità previste dal presente decreto, che la garanzia finanziaria di cui al comma 2 non si applichi alle discariche per rifiuti inerti.

7. Gli oneri afferenti alle garanzie previste dal presente articolo, allorquando le regioni e gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gestiscono direttamente la discarica, sono coperti dalla tariffa con le modalità di cui all'articolo 15.>>.

Anche l'art. 210, comma 3 lett. h) del D. Lvo n. 152/2006 rileva che, anche in caso di modifica di autorizzazioni alla gestione di impianti già rilasciate o di loro rinnovo, il relativo provvedimento debba espressamente indicare <<le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa vigente o altre equivalenti>>.

Nel caso di specie, la normativa che prevede le garanzie finanziarie è - appunto - il citato D. Lvo n. 36/2003 che condiziona il rilascio dell'autorizzazione (anche in caso di modifica dell'autorizzazione già rilasciata o di sua variante sostanziale, ex art. 210 D.Lvo 152/2006) alla prestazione di una garanzia per la gestione successiva alla chiusura dell'impianto di durata almeno trentennale.

Ebbene, in punto il Comune di Lacchiarella intende svolgere istanza istruttoria al fine di poter acquisire agli atti copia delle garanzie rilasciate dalla Ecodeco S.r.l. al fine di verificare se esse corrispondano, o meno, al dettato di cui all'art- 14 del D. L.vo 36/2003.

Sul punto, il decreto A.I.A. nulla chiarisce.

Il decreto si limita ad elencare gli importi per i quali le garanzie sono state

rilasciate senza specificare se quelle per la gestione post-operativa, siano (o meno) di durata “*almeno trentennale*”.

Il richiamo alle condizioni di cui alla delibera di G.R. n. 19461/04 è assolutamente generico.

Anzi, allo stato, tale richiamo fa propendere per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al D.L.vo 36/2003:

- (a) sia il seguente l'inciso, presente nel decreto A.I.A.: “ *contestualmente alla presentazione della garanzia finanziaria sopracitata dovrà essere prestata appendice di proroga della validità delle garanzie finanziarie prestate alla Provincia a fronte del d.d.s. n. 12504/07 e smi, secondo quanto indicato al **punto 6** dell'allegato A alla dgr n. 19461/04*”;
- (b) sia, a questo punto, proprio il richiamo alla delibera di G.R. n. 19461/04 e, in particolare, al “***punto 6** dell'allegato A alla dgr n. 19461/04*”.

Infatti, il richiamato “*punto 6 dell'allegato A alla dgr n. 19461/04*” contiene delle disposizioni che non rispettano le prescrizioni, in materia di garanzie finanziarie, di cui al D.L.vo 36/2003.

Il citato **punto 6** ammette sostanzialmente che “*lo svincolo delle garanzie relative alla post-gestione di discariche diverse da quelle di inerti*” possa avvenire anche trascorsi soli <<*dieci anni dall'avvenuta sigillatura, sulla base di SAL vistati dal direttore lavori e previo nulla osta dell'ente di controllo*>>.

E, anzi, tale disposizione regionale prevede che soltanto <<*una quota pari almeno il 20% delle garanzia potrà essere svincolata solo dopo 30 anni dalla chiusura della discarica*>>.

Ciò significa - argomentando “a contrario” - che fino al restante 80% della garanzia potrà essere svincolata anche prima del termine di 30 anni dopo la sua chiusura!!!

E' di tutta evidenza che, in tal modo, le prescrizioni regionali (cui le garanzie

della Ecodeco S.r.l. devono attenersi) disattendono, nella sostanza, le prescrizioni dettate dall'art. 14 d. Lvo 36/2003.

Riservandosi di svolgere ulteriori censure (anche per motivi aggiunti) all'esito dell'istanza istruttoria riguardo alle garanzie finanziarie realmente prestate da Ecodeco S.r.l., sin da ora si evidenzia come eventuali garanzie finanziarie che rispettassero le prescrizioni regionali (ma non quelle statali) renderebbero illegittimo l'intero procedimento.

Ricordiamo infatti quanto già evidenziato in tale ricorso: ossia, che la materia della gestione dei rifiuti appartiene alla legislazione esclusiva dello Stato.

Ne consegue che in base all'art. 118 Cost. ed al principio di sussidiarietà verticale, la distribuzione delle funzioni amministrative in questa materia spetta allo Stato (Corte Costituzionale, sentenza n. 303 dell'1.10.2003): quindi, **il dettato del D. Lvo n. 36/2003 non attribuisce alle regioni il potere di ridurre, con proprie determinazioni, la durata delle garanzie.**

Del resto, l'art. 14 comma 3 del citato D.L.vo n.36/2003 attribuisce all'autorità competente il potere di fissare <<*un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l'ambiente*>> e non, per contro, un termine inferiore, rispetto alla durata della garanzia prescritta dalla norma in parola!

In conclusione, la circostanza che il decreto AIA qui impugnato affermi che le garanzie finanziarie prestate da Ecodeco S.r.l. siano conformi alle prescrizioni di cui alla d.g.r. n. 19461/2004 (in particolare, alle prescrizioni di cui al punto 6 dell'allegato A), dovrebbe essere elemento di per sé sufficiente - per i motivi sopra evidenziati - ad ottenere la pronuncia di illegittimità degli atti amministrativi impugnati.

In via subordinata, si insiste per l'accoglimento dell'istanza istruttoria (già più sopra proposta) volta ad ordinare alla Regione Lombardia (quale Autorità che ha emanato il decreto AIA) e/o alla Provincia di Pavia (Autorità in favore della

quale le garanzie dovrebbero operare) di depositare copia delle garanzie finanziarie, onde accertarne quella conformità alle prescrizioni di cui al D. Lvo n.36/2003.

5. VIOLAZIONE DI LEGGE E/O ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DI LEGGE (TRA GLI ALTRI, DEL D.P.R. 12/04/1996). ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E PER MOTIVAZIONE CARENTE E/O INSUFFICIENTE. TRAVISAMENTO DEI FATTI.

Abbiamo già rilevato come il decreto A.I.A. n. 1340/ 2010 (comunicato all'A.C. soltanto il 9.04.2010, ut supra) dovrà essere annullato anche perché risulta viziata la procedura amministrativa che ha portato alla formulazione della valutazione di impatto ambientale (resa con decreto d.d.s. n. 1503 del 17.02.2009, doc. 7).

Si è già detto come il d.d.s. n.1503/2009 costituisca atto “presupposto” del successivo decreto AIA; ,a che, trattandosi di **atto endoprocedimentale** (non immediatamente lesivo), non poteva essere in precedenza impugnato.

Le illegittimità di tale atto amministrativo endoprocedimentale dovranno portare all'annullamento (in via diretta e/o derivata) anche del decreto AIA n. 1340/2010.

Che il decreto n. 1503/2009 che pronuncia la compatibilità ambientale costituisca atto endoprocedimentale lo “riconosce” il decreto stesso visto che a pag. 2, lett. f) si legge espressamente:

<<...f) che la procedura di VIA risulta endoprocedimentale all'istanza autorizzativa contestualmente attivata dal Proponente ai sensi del D.lgs 59/2005>>.

Non solo.

Dal medesimo decreto n. 1503/2009 si evince altresì che, poiché la richiesta di

compatibilità ambientale da parte del Proponente (all'epoca Fertilvita S.r.l.) era stata presentata il **13.07.2005** (punto a delle premesse a pag. 2, sempre doc. 7), **la procedura per la VIA ricadeva nella disciplina di cui al DPR 12.04.1996.**

In particolare, la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale (presentata il 13.07.2005) riguardava il *“progetto per la realizzazione e gestione di un “bireattore attivabile” per la degradazione di rifiuti non pericolosi in località Cascina Maggiore, nel Comune di Giussago (PV), con contestuale riqualificazione ambientale del centro integrato di trattamento e rifiuti Lacchiarella – Giussago”*.

Visto che il progetto de quo era del luglio 2005, la procedura di VIA avrebbe dovuto svolgersi (a detta della Regione Lombardia) nel rispetto delle disposizioni di cui al DPR 12.04.1996.

Invero, **tale procedura è stata violata sotto molteplici, e sostanziali, aspetti.**

Sulla *“Procedura di valutazione di impatto ambientale”*, l'art. 5 del citato DPR così prevedeva:

<<1. La domanda contenente il progetto dell'opera e lo studio di impatto ambientale è trasmessa al committente o dall'autorità proponente all'autorità competente.

2. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1 il committente o l'autorità proponente trasmette la domanda completa di copia del progetto e dello studio di impatto ambientale alla provincia ed ai comuni interessati, e nel caso di aree naturali protette di cui all'art. 1, comma 4, anche ai relativi enti di gestione, che devono esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, anche in assenza dei predetti pareri. In materia di lavori pubblici il giudizio di compatibilità ambientale deve essere reso nei termini previsti dall'art. 7, comma 5, della legge

11 febbraio 1994, n. 109, così come modificato dall'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. Eventuali integrazioni allo studio trasmesso o alla documentazione allegata possono essere richiesti, con indicazione di un congruo termine per la risposta, ovvero presentati dal committente o dall'autorità proponente, per una sola volta. L'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. é facoltà del committente, o dell'autorità proponente, presentare una nuova domanda>>.

Riassumendo, per l'art. 5 comma 2 la tempistica della procedura avrebbe dovuto essere la seguente:

- (a) presentazione della domanda, unitamente al progetto, all'Autorità competente al rilascio della VIA, nonché alla Provincia e ai comuni interessati;
- (b) nei successivi 60 giorni, la Provincia ed i Comuni esprimono il proprio parere;
- (c) entro 90 giorni (anche in assenza dei summenzionati pareri di Provincia e comuni), l'Autorità rende il giudizio di compatibilità;
- (d) possono essere richiesti - o presentati dal Proponente - (ma per una sola volta) integrazioni documentali;
- (e) entro 90 giorni dal ricevimento delle integrazioni documentali eventualmente richieste, il giudizio deve essere reso;
- (f) tali termini possono essere "prorogati", ma solo "in casi di particolare rilevanza" e "sino ad un massimo di 60 giorni".

Ebbene, nel caso di specie, è ancora una volta il medesimo decreto n. 1503/2009 a descrivere (seppur sinteticamente) la procedura seguita, visto che, sempre a

pag. 2, così si legge:

<<PRESO ATTO che:

- a) *il 13.07.2005 è stata depositataomissis.....;*
- c) *in data 15.07.2005 è avvenuta la pubblicazione dell'annuncio del deposito sul quotidiano "la Repubblica" ai sensi dell'art. 8 dell'atto di indirizzo;*
- d) *il Proponente ha depositato in più riprese, ai sensi dell'art. 5.3. dell'atto di indirizzo, documentazione integrativa e precisazioni in merito alle attività di progetto, in data 16.09.2005, 11.05.2006, 16.03.2007, 26.06.2007; tali integrazioni non comportano la necessità di ripubblicazione;*
- e) *nel merito del progetto e della s.i.a. in esame non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico. Ai sensi dell'art. 9.1. dell'atto di indirizzo;*
- f) *che la procedura di VIA risulta endoprocedimentale all'istanza autorizzativa contestualmente attivata dal Proponente ai sensi del D.L.vo 59/2005>>.*

Come si può agevolmente ricavare, la procedura di Legge è stata disattesa sotto diversi, e rilevanti, aspetti.

Innanzitutto, non sono stati rispettati i tempi della procedura.

Il Proponente è stato chiamato a rendere più volte dei "**chiarimenti**" e a depositare - *in ben quattro occasioni (16.09.2005; 11.05.2006; 16.03.2007 e 26.06.2007) - integrazioni documentali;* in altre occasioni, è stato il Proponente a presentare nuova documentazione (in relazione a modifiche dallo stesso apportate all'impianto progettato).

Il Legislatore in realtà consentiva al Proponente di produrre (entro un congruo termine) documentazione integrativa <<per una sola volta>>!

La Legge prevedeva inoltre che, ove il Proponente ammesso (peraltro, per una sola volta!!!) ad integrare la domanda non vi avesse ottemperato, **la procedura si sarebbe dovuta concludere (“non si procede all’ulteriore corso della valutazione”), con obbligo di presentare nuova domanda.**

Nulla di tutto ciò è avvenuto visto che, presentato il progetto nel lontano luglio 2005, la procedura si è conclusa quasi 4 ANNI più tardi!

In realtà, per tutti i motivi sopra dedotti ed in ragione della procedura di Legge, la Proponente avrebbe dovuto presentare un nuovo progetto, con gli “aggiornamenti” e/o le “precisazioni” richiesti.

Non solo.

Vi sono state infatti ulteriori (*sostanziali*) violazioni della procedura.

Infatti, il Legislatore (attraverso i richiamati artt. 8 e 9 del D.P.R. 12.04.1996) aveva espressamente previsto che la procedura di VIA fosse improntata al rispetto dei **principi di pubblicità** e di **massima partecipazione**.

Sulle “misure di pubblicità” l’**art. 8, commi 2 e 3**, così recitava:

<<2. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui all'art. 5, il committente o l'autorità proponente provvede a proprio carico alle misure di pubblicità minime che dovranno essere definite dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle seguenti indicazioni:

a) deposito presso gli uffici, individuati ai sensi del comma 1, del progetto dell'opera, dello studio d'impatto ambientale e della sintesi non tecnica e, nel caso della richiesta di verifica di cui all'art. 10, di copia di quanto comunicato all'autorità competente;

b) diffusione di un annuncio su un quotidiano provinciale o regionale secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'ambiente 11 agosto 1989, pubblicata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 agosto 1987, n. 201 e successive integrazioni.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori appropriate forme di pubblicità.>>

Nel **decreto n. 1503/2009** abbiamo letto che la pubblicazione dell'annuncio del progetto sarebbe avvenuta <<*in data 15.07.2005....sul quotidiano "la Repubblica", ai sensi dell'art. 8 dell'atto di indirizzo*>> (leggasi, art. 8 DPR 12.04.1996, NdA).

Quindi, in realtà, la pubblicità non è avvenuta secondo le disposizioni del DPR 12.04.1996 che prevedeva espressamente la pubblicazione su di un "quotidiano provinciale o regionale".

"La Repubblica" è un quotidiano nazionale!!!!

Senza dimenticare che il Legislatore "ammetteva" le Regioni ad individuare ulteriori appropriate forme di pubblicità.

Quanto alla "**Partecipazione al procedimento**", l'**art. 9 del DPR 12.04.1996** così prescriveva:

<<1. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intende fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo può presentare, in forma scritta, all'autorità competente osservazioni sull'opera soggetta alla procedura di valutazione d'impatto ambientale nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 8, comma 2. Il giudizio di compatibilità ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le osservazioni del pubblico.

2. L'autorità competente alla valutazione dell'impatto ambientale può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio presentato dal committente o dall'autorità proponente, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini.

3. *L'inchiesta di cui al comma 2 si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del giudizio di cui all'art. 7.*

4. *Il committente, o l'autorità proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 2, può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della procedura, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del giudizio di cui all'art. 7.*

5. *Quando il committente o l'autorità proponente intende uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri o osservazioni, ovvero ai rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa richiesta alla autorità competente, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe il termine della procedura che riprende il suo corso con il deposito del progetto così modificato>>.*

Dunque, come detto, il procedimento era articolato in modo tale da assicurare/garantire la massima partecipazione possibile del “pubblico” alle scelte amministrative sui progetti de quibus.

Anche al **punto 8.8 della D.G.R. 8/220/2005** contenente le linee guida per la revisione dei Piani provinciali di gestione dei rifiuti e di localizzazione dei nuovi impianti si legge che:

*<<la partecipazione dei cittadini assume un **ruolo rilevante** nella procedura di VIA: qualsiasi cittadino, ai sensi dell'art. 9 1° comma dpr 12.04.1996 può presentareecc....>>.*

Tale principio è stato palesemente, gravemente, e ripetutamente violato nell'ipotesi che ci occupa.

Infatti, nel decreto 1503/2009 si legge che nel corso dell'”annosa” (ben 4 anni!) procedura, la Proponente dovette depositare a più riprese:

(a) vuoi documentazione integrativa;

(b) vuoi “precisazioni in merito alle attività di progetto”.

Ciò significa - incontestabilmente - che il progetto iniziale (con la correlata documentazione) non chiariva sufficientemente quali fossero *“le attività”* dell’impianto da realizzare.

Se per comprendere *“le attività di progetto”* furono necessarie, a più riprese, integrazioni documentali e precisazioni, è chiaro che sarebbe stata necessaria una “ripubblicazione” del progetto così come “precisato”.

Soltanto in questo modo si sarebbe potuta garantire quella *“partecipazione al procedimento”* (oltre che la “pubblicità”) prescritta dal Legislatore.

Anche perché, sempre ai sensi dell’art. 9 comma 4 DPR 12.04.1996, era addirittura previsto che il Proponente potesse essere chiamato, prima della conclusione della procedura, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che avevano presentato pareri o osservazioni.

Nel caso che ci occupa, il *“diritto alla partecipazione”* è stato nella sostanza disatteso visto che al “pubblico” venne data contezza (tramite l’annuncio del luglio 2005 su “La Repubblica”) unicamente della presentazione di un “progetto” le cui attività, appunto, NON erano sufficientemente precisate.

Dai vizi in parola deriva l’illegittimità della procedura che ha condotto all’approvazione dell’atto endoprocedimentale (e presupposto) contenente la pronuncia della compatibilità ambientale.

Tale illegittimità finisce per travolgere (rendendolo altrettanto illegittimo) il decreto n. 1340/2010 dell’AIA per mancanza, appunto, della pronuncia di compatibilità ambientale.

In ogni caso, la procedura di VIA è viziata da una istruttoria carente e, soprattutto, da una motivazione assente o insufficiente su di una questione

essenziale.

Nel decreto 1503/2009 si legge che il Proponente dovette <<in più riprese>> depositare <<documentazione integrativa>> e fornire <<precisazioni in merito alle attività in progetto>>.

Nonostante ciò, nel medesimo decreto di legge che: <<tali integrazioni non comportano la necessità di ripubblicazione>>.

Trattasi di una affermazione assolutamente apodittica.

La Regione Lombardia si è ben guardata, nel provvedimento in esame (*che pure ha un “valore” enorme, visto che pronuncia in merito alla compatibilità ambientale del progetto del Proponente*), dall’indicare - seppur sommariamente - le ragioni di una tale decisione.

Tale vizio è sufficiente, esso solo, a rendere illegittima la procedura in esame.

Per tuziorismo si evidenzia, comunque, l’infondatezza dell’apodittica affermazione circa la non necessità di procedere ad una ripubblicazione del “progetto”.

Se la documentazione integrativa che Fertilvita produsse nel giugno 2007 fu tale da indurre Regione Lombardia - nel maggio 2008 - a richiedere agli Enti coinvolti ad esprimere un nuovo parere (*il Comune di Lacchiarella ribadì il proprio parere negativo con nota 09.06.2006 prot. n. 7514, doc. 6*), significa che si trattò di “integrazioni sostanziali” che, pertanto, avrebbero richiesto di essere nuovamente portate a conoscenza anche del “pubblico”.

6. VIOLAZIONE DI LEGGE E/O ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DI LEGGE (TRA GLI ALTRI, DEL D.L.VO 22/1997; DELLA L.R. 26/2003; DELLA D.G.R. 8/220/2005). VIOLAZIONE DEI PRINCIPI “TEMPUS REGIT ACTUM” E DI CERTEZZA DEL DIRITTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO

**DI ISTRUTTORIA E PER MOTIVAZIONE CARENTE E/O
INSUFFICIENTE. TRAVISAMENTO DEI FATTI.**

Il procedimento che ha condotto alla pronuncia (con decreto n. 1503/2009) di compatibilità ambientale è affetto da una ulteriore, grave, violazione di Legge che dovrà portare al suo annullamento; con inevitabili, ed identiche, conseguenze sul decreto AIA n. 1340/2010 (*che, ribadiamolo per l'ennesima volta, dovrà essere annullato nel caso in cui dovesse venir meno la VIA!*).

Da quanto emerge agli atti (e, del resto, "riconosciuto" anche dal decreto n. 1503/2009), Fertilvita S.r.l. presentò il progetto per la realizzazione del "bioreattore" - ai fini della pronuncia di VIA - il 13/07/2005.

La procedura amministrativa fu quindi attivata ai sensi del d.p.r. 12.04.1996.

Soprattutto, all'epoca l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di tali impianti di recupero doveva avvenire (come espressamente chiarito dalla d.g.r. 8/8/220/2005, pubblicata sul BURL il 18.08.2005): sulla base dei dettami del D. Lgs. n. 22/1997 e della L.R. n.26/2003.

Così, proprio nel luglio 2005, con la citata d.g.r. 8/220/2005 la Regione Lombardia fissava - al capitolo 8 - le "*linee Guida per la revisione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti e localizzazione di nuovi impianti*".

Quindi, sia la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale che di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio del bioreattore vennero presentate in data 13.07.2005.

Lo stesso Sportello IPPC della Regione Lombardia avviò il procedimento amministrativo per l'autorizzazione dell'impianto con nota T1.2006.0021910 del 17.07.2006. Anche in tale occasione, l'avviso pubblico a mezzo stampa a cura della società proponente venne effettuato, il 25.07.2006, sul quotidiano "La Repubblica".

All'epoca dell'avvio dell'iter amministrativo per l'autorizzazione alla

realizzazione d tale impianto i “criteri localizzativi” vigenti erano quelli di cui alla d.g.r. n. 8/220/2005.

Ebbene, per le discariche di rifiuti non pericolosi, la D.G.R. citata fissava tre livelli di prescrizione:

- “**ESCLUDENTE**”, quello implicante “*l’esclusione totale dell’impianto*”;
- “**PENALIZZANTE**”, quello che contempla la realizzazione dell’impianto soltanto dietro particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso, in virtù delle sensibilità ambientali rilevate;
- “**PREFERENZIALE**”: quello che fornisce informazioni aggiuntive di natura logistico/economica finalizzate ad una scelta strategica del sito.

Ebbene, la Regione Lombardia precisava che nelle aree in cui risultavano presenti “*beni paesaggistici D.Lgs. n. 42/2004*” (come nell’area che ci occupa, visto il vincolo paesaggistico esistente sul territorio di Giussago!), il criterio localizzativo era “**ESCLUDENTE**”!

Il bioreattore, dunque, NON poteva ottenere la pronuncia di compatibilità ambientale richiesta nel 2005 da Fertilvita S.r.l. perché localizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Vi era, dunque, sull’area un VINCOLO ESCLUDENTE.

In punto, rammentiamo che per il progetto del “bioreattore”:

- (I) il 13.07.2005 il Proponente aveva avviato la procedura per la compatibilità ambientale, depositando il progetto;
- (II) contestualmente, era stata altresì richiesta l’A.I.A (procedura, quest’ultima, che la Regione “sospendeva” nell’aprile 2006 in attesa della pronuncia di compatibilità ambientale).

Successivamente, con nota 11.03.2008 (che Fertilvita s.r.l. inviava, per conoscenza, anche al Comune di Lacchiarella con nota 11.04.2008, prot. 5240,

doc. 4), la Proponente comunicava di aver richiesto di “completare la procedura di VIA in corso di istruttoria”.

Del tutto sorprendentemente, Fertilvita S.r.l. chiedeva alla Regione Lombardia di “concludere” l’**iter autorizzatorio della VIA** (la cui procedura, come visto ai precedenti paragrafi, non rispettava i criteri ed i tempi di cui all’art. 5 DPR 12.04.1996) secondo “criteri di localizzazione” SUCCESSIVAMENTE intervenuti.

Infatti, con la citata nota del marzo 2008 Fertilvita S.r.l. “evidenziava” alla Regione Lombardia come i criteri per la localizzazione degli impianti (ex Capitolo 8 della D.G.R. n. 8/220/2005 del 27.06.2005) fossero stati - da qualche giorno! - parzialmente modificati attraverso la D.G.R. n. 8/6581 del 13.02.2008.

In particolare, per le **aree soggette al vincolo paesaggistico ex D.Lgs n. 42/2004** i nuovi criteri di localizzazione erano i seguenti:

- **ESCLUDENTE**, ma da valere “per i nuovi impianti” (come da postilla n. 20);
- **PENALIZZANTE**, da valere per le “varianti sostanziali” agli impianti esistenti che implicino ulteriore consumo di suolo (come da postilla n. 21).

Fertilvita S.r.l. (che inizialmente “classificava” il progetto del bireattore presentato nel luglio 2005 come nuovo impianto; e soltanto a partire dal 2008 – in occasione delle “novità” introdotte dalla d.g.r. n. 8/6581 del 13.02.2008 , parlava di una “variante sostanziale” del “Centro Integrato Lacchiarella-Giussago” già esistente), concludeva che, secondo i nuovi criteri, la localizzazione del bireattore nell’area vincolata non era più ESCLUSA.

Il **criterio di localizzazione** per la (supposta) “variante sostanziale” (leggasi, bireattore) era infatti diventato (in forza della novità introdotta dalla d.g.r. 8/6581): “**PENALIZZANTE**”.

In altre parole, la sua localizzazione in tale area non era più “esclusa”, ma prevista <<*dietro particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso, in virtù delle sensibilità ambientali rilevate*>>.

Ancora più sorprendete è, tuttavia, **come la Regione Lombardia** - *nel pronunciare sulla richiesta di compatibilità ambientale - abbia potuto valutare la localizzazione dell’impianto de quo sulla base dei CRITERI come modificati dalla D.G.R. 8/6581 soltanto nel febbraio 2008 (così accogliendo la “tesi” della Ecodeco S.r.l.)*.

Nella sostanza, la Regione Lombardia ha applicato i “*nuovi criteri*” (elaborati dalla d.g.r. 8/6581 soltanto nel febbraio 32008) **ad un PROCEDIMENTO il cui iter autorizzatorio era stato avviato tre anni prima, con la presentazione il 13.07.2005 del progetto per la realizzazione del bioreattore** (*in vigenza delle ben diverse, ed originarie, disposizioni della d.g.r. 8/220/2005*)!

Infatti, il decreto n. 1503/2009 rilascia la compatibilità ambientale sulla base delle “nuove” linee-guida per la localizzazione degli impianti di cui alla SGR n. 8/6581 del 13.02.2008.

Tale provvedimento è del tutto illegittimo per violazione di norme, nonchè per violazione dei principi di “*tempus regit actum*” (ex multis: Consigli odi Stato, 12,3,2009 n. 1458) e di certezza del diritto.

Non solo.

Che le “novità” della d.g.r. n. 8/6581 NON potessero valere per quei procedimenti già in atto, ma **SOLO PER LE NUOVE ISTANZE di AUTORIZZAZIONI**, lo afferma apertamente, ed in più punti, la stessa D.G.R. n. 8/6581.

Lo si legge infatti:

- (a) Vuoi nelle premesse, dove espressamente viene dato atto che le osservazioni sono tese <<*a specificare il campo di applicazione dei*

criteri localizzativi in argomento, chiarendo che sono da riferirsi ai nuovi impianti, per quelle strutture esistenti che iniziano un'attività di trattamento/smaltimento rifiuti e per quegli impianti di gestione rifiuti che intendono mutare radicalmente la propria attività, E NON INVECE AGLI IMPIANTI CHE HANNO GIA' PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI IN CORSO, al fine di garantire la certezza del diritto al cittadino e semplicità e economicità dell'azione amministrativa>>

- (b) Vuoi al punto 8.6, dove è scritto che <<*premesso che i criteri di localizzazione riportati nelle tabelle successive sono applicati esclusivamente alle NUOVE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE, perecc.....>>*.

Di conseguenza, posto che l'**iter autorizzatorio** per il bioreattore di Giussago (sia che lo si consideri “nuovo”; sia che si voglia definire “variante sostanziale” di impianto già esistente) **era GIA' IN CORSO alla data di entrata in vigore della D.G.R. n. 8/6581**, la localizzazione avrebbe dovuto essere verificata in forza dei criteri di cui al capitolo 8 della D.G.R. 8/220/2005.

Il vizio in esame dovrà inevitabilmente portare all'annullamento della pronuncia di compatibilità ambientale perché resa in assenza dei presupposti normativi: la realizzazione dell'impianto in esame (sia esso qualificabile come “nuovo”, sia come “variante sostanziale” di un impianto già esistente) **era ESCLUSO, ex d.g.r. n. 8/220/2005, perché rientrante in area sottoposta a vincolo paesaggistico.**

Il **criterio ESCLUDENTE** per la localizzazione in tali aree valeva:

- sia per gli IMPIANTI nuovi;
- sia per eventuali VARIANTI SOSTANZIALI di impianti già esistenti.

Per mero tuziorismo difensivo, si rileva che - *anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui si volessero applicare i “criteri localizzativi” introdotti soltanto dalla delibera d.g.r. n.8/6581 del 13.02.2008 (così contravvenendo alle indicazioni normative dalla stessa Regione Lombardia, ut supra) a procedimenti amministrativi il cui iter era iniziato tre anni prima (luglio 2005) - l’impianto de quo non avrebbe comunque potuto essere autorizzato.*

L’autorizzazione è stata rilasciata perché - come già sopra dedotto - i nuovi “*criteri localizzativi*” introdotti dalla d.g.r. n.8/6581 prevedono, per le aree vincolate come “beni paesaggistici” ex D.lvo n. 42/2004,:

- (a) un vincolo ESCLUDENTE soltanto per i “*nuovi impianti*”;
- (b) un vincolo PENALIZZANTE, per le “*varianti sostanziali agli impianti esistenti che implicino consumo di suolo*”.

Così, nella fattispecie che ci occupa, l’autorizzazione ambientale è stata rilasciata (con il noto decreto n. 1503/2009) sul presupposto che il “*bireattore attivabile*” rappresenti, non un “nuovo impianto”, ma un ampliamento (appunto, un “variante sostanziale”) dell’esistente Centro Integrato di trattamento rifiuti Lacchiarella-Giussago.

Tale provvedimento si fonda su di un palese travisamento dei fatti.

L’impianto progettato da Ecodeco S.r.l. (il bireattore) è infatti classificabile come “nuovo impianto” per i motivi illustrati nella Relazione Tecnica dell’Ing. Tedesi che, sul punto, viene qui riprodotta e integralmente “richiamata” (doc.12):

<< La D.G.R. n° VIII/6581 del 13/02/2008 definisce, infatti, una “variante sostanziale” a un impianto esistente come:

- *la realizzazione di strutture in ampliamento di impianti esistenti che, indipendentemente dall’incremento della potenzialità o della modifica delle famiglie dei CER di rifiuti trattati, implicino ulteriore consumo di suolo con conseguente trasformazione dello stato dei luoghi e/o modifiche dell’esteriore aspetto degli impianti;*

mentre definisce un “nuovo impianto” come:

- *la realizzazione di una nuova struttura per la gestione dei rifiuti che comporti la trasformazione dello stato dell'area di localizzazione con ulteriore consumo di suolo, incrementi volumetrici e/o di superficie utilizzata.*

Pertanto, in base al D.G.R. n° VIII/6581 del 13/02/2008, una “variante sostanziale” è determinata dall'ampliamento di impianti esistenti, ma tale ampliamento deve interessare solo l'incremento della potenzialità di trattamento/smaltimento e/o la modifica dei codici CER accettati dall'impianto esistente, mentre non contempla in alcun modo una diversa tipologia di trattamento/smaltimento applicata ai rifiuti smaltiti.

Poiché, come vedremo nel prosieguo del capitolo, le tipologie di trattamento/smaltimento previste nel bioreattore attivabile sono diverse rispetto a quelle attualmente eseguite presso il Centro Integrato Giussago-Lacchiarella, il bioreattore stesso è da considerarsi a tutti gli effetti come un nuovo impianto.

E' inoltre da considerare che la realizzazione del bioreattore comporterà una significativa trasformazione dello stato dell'area di localizzazione con ulteriore notevole consumo di suolo (molto maggiore rispetto a quello consumato dagli attuali impianti), incrementi volumetrici e di superficie utilizzata.

Pertanto, in qualità di nuovo impianto e non di variante sostanziale, risulta corretto applicare all'area di progetto, classificata come bene paesaggistico, un vincolo ECLUDENTE alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento/smaltimento rifiuti, ivi compreso il bioreattore attivabile

Bioreattore attivabile

In termini generali il bioreattore attivabile è “*un impianto in cui i rifiuti entrano, subiscono un trattamento e poi escono per essere recuperati, oppure vengono smaltiti in modo definitivo nel deposito stesso, in appositi lotti dedicati*” (pag. 7 del decreto n° 1503 del 17/02/2009).

Il bioreattore si configura come un deposito controllato sul suolo di rifiuti non pericolosi, con recupero energetico del biogas prodotto.

I rifiuti ammessi nel bioreattore sono costituiti prevalentemente da:

- scarti provenienti da impianti di biostabilizzazione/bioessiccazione di rifiuti solidi urbani e assimilabili (RSU e RSAU) e/o di scarti di raffinazione del combustibile da rifiuto;
- scarti di impianto di compostaggio;
- scorie vagliate o inertizzate provenienti da impianti di trattamento termico di rifiuti.

In particolare, con riferimento alla classificazione di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le operazioni previste presso il bioreattore attivabile sono:

- D1: deposito sul o nel suolo;
- D5: messa in discarica specialmente allestita;
- D9: trattamento chimico fisico che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12; ;
- R1: utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Nella gestione del bioreattore attivabile si individuano, sinteticamente, le seguenti operazioni di trattamento sui suddetti rifiuti

A. FASE DI RIEMPIMENTO DEI LOTTI.

I rifiuti vengono collocati all'interno dei lotti appositamente impermeabilizzati e, al completamento di ciascun lotto, vengono coperti con teli impermeabili.

B. FASE DI INNESCO PROCESSO.

La massa di rifiuti, sistemata all'interno del bioreattore in lotti, viene "attivata" con acqua/percolato fino a raggiungere un'umidità pari ad almeno il 40%, necessaria all'instaurarsi del processo biologico fermentativo anaerobico con conseguente produzione di biogas.

C. FASE DI CAPTAZIONE BIOGAS.

Il biogas prodotto viene captato tramite le reti di captazione ed inviato a combustione in motori che produrranno energia elettrica.

Tale processo ha una durata variabile, approssimativamente pari a circa 5-6 anni.

D. STABILIZZAZIONE AEROBICA.

Al termine della fase precedente di produzione di biogas, al fine di eliminare completamente i residui organici contenuti nella massa e stabilizzare definitivamente il residuo, viene insufflata aria all'interno della massa.

E. LANDFILL MINING.

Al termine dei suddetti processi i rifiuti vengono asportati e sottoposti a vagliatura.

Il sopravaglio potrà essere estratta e riutilizzata come CDR .

Il sottovaglio potrà essere smaltito definitivamente nei lotti dedicati del bioreattore attivabile.

Costruttivamente il bioreattore è un deposito completamente in rilevato, racchiuso da un arginatura perimetrale in terreno naturale riportata e impermeabilizzata alla base mediante la messa in opera di una successione di strati impermeabilizzanti. L'impianto è costituito da 17 lotti con superficie impermeabilizzata complessiva di circa 166.000 mq, variabile per singoli lotti da circa 9.000-10.000 mq.

L'altezza massima finale in rilevato è prevista, compresa copertura superficiale, alla quota massima di 107 m sl.m., corrispondente a circa 13,5 m sopra la quota media del piano campagna.

In base alla sequenza operativa di realizzazione del bioreattore attivabile attualmente è stata autorizzata una prima fase di attivazione di n° 9 lotti (circa 13 ettari) con capacità

complessiva di deposito pari a circa 667.000 mc di rifiuti.

Impianti esistenti presso il Centro Integrato di trattamento Giussago-Lacchiarella

Il centro integrato di Giussago-Lacchiarella, ubicato in località Cascina Maggiore, è caratterizzato dai seguenti impianti di trattamento dei rifiuti autorizzati con Decreto n° 12504 del 25/10/2007:

1. impianto di bioessicazione RSU/RSAU;
2. impianto di inertizzazione;
3. impianto di bioessicazione e compostaggio;
4. piattaforma polifunzionale di stoccaggio e ricondizionamento;
5. piattaforma per la raccolta differenziata.

L'impianto di cui al **punto 1** svolge attività di ricezione, trattamento e valorizzazione di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani.

In esso vengono effettuate operazioni di:

- deposito preliminare (D15), messa in riserva (R13) e operazioni di raggruppamento preliminare (D13) e ricondizionamento preliminare (D14);
- smaltimento (D8)/recupero (R3) mediante bioessicazione (trattamento aerobico) di RSU e RSAU.

L'impianto si estende su una superficie di circa 6.000 mq.

L'impianto di cui al **punto 2** svolge attività di stoccaggio e trattamento chimico-fisico dei rifiuti speciali pericolosi e non, al fine di inertizzare a mezzo leganti idraulici (soluzioni ossidanti o riducenti, solfato ferroso, cementi, calce, ecc) gli inquinanti presenti nei rifiuti.

In esso vengono effettuate le seguenti operazioni:

- deposito preliminare (D15);
- smaltimento (D9, D13)
- Messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi.

L'impianto si estende su una superficie di circa 6.000 mq.

L'impianto di cui al **punto 3** svolge attività di ricezione, trattamento (mediante bioessicazione e compostaggio della frazione organica) e valorizzazione/recupero di rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti organici compostabili.

In esso vengono effettuate le seguenti operazioni:

- deposito preliminare (D15);
- smaltimento mediante bioessicazione (D8);
- messa in riserva (R13);
- Recupero mediante compostaggio (R3/R13);
- Deposito temporaneo autorizzato (ex D15 e ex R13)

L'impianto si estende su una superficie di circa 18.000 mq.

L'impianto di cui al **punto 4** è adibito allo stoccaggio di rifiuti speciali/urbani pericolosi

e non destinati allo smaltimento e/o alla valorizzazione. I rifiuti vengono sottoposti a trattamenti di cernita, vagliatura, ricondizionamento (rinsaccaggio, rinfustaggio, ecc) e triturazione.

Vengono effettuate le seguenti operazioni di smaltimento/recupero: D15, D14, D13, R13.

L'impianto si estende su una superficie di circa 16.000 mq.

La piattaforma di cui al **punto 5** è dedicata al deposito preliminare dei rifiuti ai fini dello smaltimento e/o valorizzazione

L'impianto si estende su una superficie di circa 1.700 mq.

Conclusioni

Sulla base delle valutazioni sopra riportate si rileva come il bioreattore attivabile non possa essere considerato un mero ampliamento (con incremento della potenzialità di trattamento o modifica delle famiglie dei CER di rifiuti trattati) degli impianti di trattamento già in essere presso il Centro Integrato di Cascina Maggiore ma al contrario debba essere giudicato come un nuovo impianto che effettua operazioni di trattamento e di smaltimento dei rifiuti non previste e non eseguite dagli impianti attualmente in funzione presso il suddetto Centro Integrato.

Pertanto, in base ai criteri esposti nel D.G.R. n° VIII/6581 del 13/02/2008, il bioreattore è da considerarsi a tutti gli effetti come un “nuovo impianto” e non come una “variante sostanziale” di impianti di trattamento già autorizzati e già attivi, nonostante lo stesso venga realizzato presso aree limitrofe al suddetto Centro Integrato.

Si consideri infatti, a titolo esemplificativo, che l'operazione di smaltimento D1 prevista per il bioreattore attivabile (smaltimento sul o nel suolo), non viene eseguita da nessuno degli impianti già in essere presso il suddetto Centro Integrato.

Lo stesso dicasi per le operazioni di deposito temporaneo (per 5 anni) dei rifiuti, di “attivazione” degli stessi mediante irrigazione con percolato, di estrazione e recupero energetico del biogas e di “landfill mining”.

Inoltre, le operazioni di scavo, modellazione del terreni, stesura dell'argilla e dei teli impermeabili sono attività non previste dagli impianti attualmente esistenti nel Centro Integrato.

Non da ultimo è necessario considerare le dimensioni del nuovo bioreattore attivabile, anche in termini di superficie occupata e di consumo di suolo, di gran lunga superiori rispetto a quelle degli impianti attualmente funzionanti presso il Centro integrato.

Infatti la realizzazione del bioreattore comporterà una significativa trasformazione dello stato dell'area di localizzazione con ulteriore notevole consumo di suolo (molto maggiore rispetto a quello consumato dagli attuali impianti), incrementi volumetrici e di superficie utilizzata.>> (ivi doc. 12).

Per i motivi tecnici sopra illustrati, è dunque da condividere l'affermazione secondo la quale il “bioreattore attivabile” progettato da Ecodeco S.r.l. sia da

classificare come “nuovo impianto” e non come una “*variante sostanziale*” di un impianto già esistente.

Ne consegue che, anche volendo utilizzare i “criteri localizzativi” introdotti dalla d.g.r. n° 8/6581 del 13/02/2008, l'impianto in esame non avrebbe dovuto essere autorizzato visto che - anche tali “criteri localizzativi” - pongono sull'area di Giussago (tutelata come bene paesaggistico ex D.Lgs n. 42/2004) un vincolo ECLUDENTE.

La citata d.g.r. n° 8/6581 del 13/02/2008, “*esclude, per gli ambiti indicati*” - (aree con vincolo paesaggistico ex d.Lgs. n. 42/2004, NdA) - “ *la possibilità di realizzare nuovi impianti o la possibilità di realizzare varianti sostanziali agli impianti esistenti che implicino ulteriore consumo di suolo*”.

Gli atti amministrativi qui impugnati andranno dunque annullati visto che, in ogni caso, il procedimento amministrativo che ha condotto al rilascio del decreto dirigenziale n. 1503/2009 è viziato da un evidente travisamento dei fatti.

In relazione al “bireattore attivabile” (classificabile come “nuovo impianto”) non avrebbe potuto essere rilasciato il parere di compatibilità ambientale in area vincolata ex D.Lgs. n. 42/2004, nemmeno alla luce delle novità introdotte dalla d.g.r. n. 8/6581 del 13.02.2008 (comunque, non applicabile per tutti i motivi illustrati nei precedenti paragrafi!).

7. VIOLAZIONE E/O FALSA PPLICAZIONE DEL D.LGS. 36/2003 SOTTO ALTRO PROFILO. TRAVISAMENTO DEI FATTI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ECCESSO E SVIAMENTO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Il decreto AIA n. 1340/2010 dovrà essere annullato anche perché viziato da travisamento dei fatti, nonché da sviamento di potere per contraddittorietà e

disparità di trattamento; da violazione del D.lgs. 36/2003 e da difetto di istruttoria.

Innanzitutto, la Regione Lombardia ha illegittimamente reso il decreto integrativo AIA n. 1340/2010 visto che la Proponente non ha rispettato alcune delle prescrizioni che il decreto n. 1503 del 17.02.2009 (di compatibilità ambientale) aveva dettato e che avrebbero dovuto essere recepite *“in fase di adeguamento della progettazione dell’impianto ai fini dell’autorizzazione integrata ambientale (aia) di cui al d.lgs. 59/2006”*.

Dunque, il recepimento delle suddette prescrizioni, come esplicitato nel suddetto Decreto, doveva necessariamente precedere la successiva fase di autorizzazione integrata ambientale dell’impianto.

Come illustrato nella Relazione Tecnica dell’Ing. Tedesi (doc. 12), il decreto 1503/2009 prescriveva, tra l’altro, che:

➤ <<c.2 *“il quadro progettuale sia inoltre dettagliato con particolare riferimento ai seguenti aspetti: adeguamento degli spessori della copertura superficiale finale a quanto esplicitamente previsto, per strutture multistrato, al punto 2.4.3 del d.lgs 36/2003”>>.....omissis.....*

➤ <<c.4 *“il quadro progettuale sia inoltre dettagliato con particolare riferimento ai seguenti aspetti: definizione della rete di raccolta del percolato, riguardo al diametro minimo delle tubazioni della rete principale (300 mm) e dei rami secondari (200 mm), all’interasse massimo (20 m) ed alla pendenza (min. 1%), in presenza di una pendenza del fondo del 1,5%.>>.*

- Quanto alla **prescrizione di cui al punto c.2**, il decreto chiedeva alla società Proponente di adeguare gli spessori della copertura superficiale finale dell’impianto a quanto indicato al punto 2.4.3 del D.Lgs 36/2003.

Tale norma recita quanto segue:

<<la copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:

- 1. strato superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale a 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;*
- 2. strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore maggiore o uguale a 0,5 m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e 4);*
- 3. strato minerale compattato dello spessore maggiore o uguale a 0,5 m e di conducibilità idraulica di maggiore o uguale a 10 alla -8 m/s o di caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale per gli impianti di discarica di rifiuti pericolosi;*
- 4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con spessore maggiore o uguale a 0.5 m;*
- 5. strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti.>>.*

Con riferimento alla copertura superficiale, Ecodeco S.r.l. con nota del 09.11.2009 (trasmessa al Comune di Lacchiarella con nota del 17.11.2009) forniva le seguenti integrazioni alla documentazione progettuale:

<<La copertura del bioreattore verrà realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dal basso verso l'alto, dai seguenti strati:

- uno strato di 50 cm di sabbia/scorie inertizzate con funzione di regolarizzazione superficiale;*
- un telo in HDPE;*
- uno strato di 50 cm di sabbia con funzione di drenaggio delle acque piovane*

infiltratesi nello strato di copertura superiore;

- uno strato di 100 cm di terreno coltivo atto a favorire lo sviluppo delle specie vegetali previste per la riqualificazione ambientale.>>.

Tuttavia, poiché la suddetta successione multistrato della copertura superficiale **NON ERA CONSIDERATA CONFORME** alle riferite prescrizioni di cui al **punto 2.4.3 del D.Lgs 36/2003**, nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 17/12/2009 (come risulta dal Verbale della Conferenza, doc. 9) gli Enti richiedevano alla società Ecodeco di conformare la “*copertura definitiva dei lotti con quanto previsto dal D.Lgs 36/03*”.

A questo punto, Ecodeco modificava la successione multistrato della copertura superficiale prevedendo la messa in opera dei seguenti strati (vedi pag 14 del Decreto n° 1340 del 17.02.2010):

<<- strato di 50 cm di inerte sfuso con funzione di regolarizzazione e drenaggio biogas;

- strato di materiale argilloso con spessore minimo di 50 cm ($k < 1 \times 10^{-7}$ cm/sec);

- telo in HDPE 2 mm;

- strato di 50 cm di terreno drenante che favorisca il drenaggio delle acque piovane;

- strato di spessore di 1 m di terreno>>.

Tale ultima conformazione della copertura superficiale veniva recepita ed autorizzata dal Decreto n° 1340 del 17.02.2010.

Ebbene, la suddetta successione di strati non è tuttavia conforme alle prescrizioni del D.Lgs 36/2003 che, infatti, prevedono esplicitamente la messa in opera di uno strato di drenaggio del biogas con uno spessore di 50 cm e di un sottostante strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti.

Il progetto autorizzato prevede, al contrario, la messa in opera di un unico strato

con funzione “di regolarizzazione e drenaggio biogas” avente uno spessore di 50 cm, **non conformandosi a quanto previsto dal punto 2.4.3 del D.Lgs 36/2003** e pertanto disattendendo quanto richiesto dalla prescrizione di cui al punto c.2 del Decreto n° 1503 del 17/02/2009.

- Quanto alla summenzionata **prescrizione di cui al punto c.4, si chiedeva** alla società Proponente di prevedere, per le tubazioni di drenaggio del percolato, una pendenza minima dell'1%, in presenza di una pendenza del fondo vasca del 1,5 %, al fine di garantire un adeguato deflusso del percolato stesso.

Sempre **con nota del 09.11.2009 (trasmessa al Comune di Lacchiarella con nota del 17.11.2009), in** punto la società Ecodeco s.r.l. rispose di non ritenere necessario modificare “*le pendenze utilizzate per il dimensionamento dello strato di drenaggio di fondo (1% per il collettore principale e 0,5% per i rami secondari)*”.

A seguito della suddetta nota la conformazione del sistema di drenaggio del percolato non viene modificata e il progetto autorizzato con Decreto n° 1340 del 17/02/2010 (si veda l'allegato al Decreto, Tavola n° 21) prevede ancora una pendenza delle tubazioni di drenaggio del percolato pari a 0,5%.

Tale conformazione del sistema di drenaggio del percolato non è conforme a quanto, a suo tempo, richiesto dalla prescrizione c.4 del Decreto n° 1503 del 17/02/2009, prescrizione che, al contrario, avrebbe dovuto essere recepita “*ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale*” del progetto.

Inoltre, va sottolineato come non sia stata fornita adeguata risposta alle problematiche (connesse a fenomeni di inquinamento acustico/olfattivo/visivo”; alla viabilità; al pericolo di incendi ed esplosione; oltre che ad esigenze di mitigazione e di riqualificazione ambientale) sollevate dal Comune di Lacchiarella sin dalla Conferenza dei Servizi del 21.02.2006 convocata

nell'ambito del procedimento per il rilascio della compatibilità ambientale (cfr. docc. 3 e 6).

Tali problematiche vennero, dal Comune di Lacchiarella, ribadite anche nel proseguo del procedimento per la VIA; nonchè, nel procedimento per il rilascio del decreto integrativo dell'AIA.

In particolar modo, si veda il parere reso dall'odierno ricorrente in data 17.12.2009, in sede di Conferenza dei Servizi (allegato al verbale, trasmetto all'A.C. con nota regionale 23.12.2009, ivi doc. 9).

Qui il Comune di Lacchiarella riproponeva le questioni - che a suo parere non avevano trovato adeguata risposta - connesse alla localizzazione di una discarica a soli 600 mt. da nuclei abitati sul proprio territorio cittadino!

Le problematiche evidenziate riguardavano principalmente gli interventi (ritenuti insufficienti) di mitigazione volti a limitare gli impatti visivi, "rumorosi" ed "olfattivi" dell'impianto progettato sul territorio e sulla popolazione di Lacchiarella.

Non solo.

Nel d.d.s. n. 1503/2009 di compatibilità ambientale si legge che il "punto critico del centro integrato" è costituito dal piazzale di arrivo e scarico dei rifiuti. Per tali ragioni, *<<si fa affidamento sul progetto di riqualificazione ambientale, attraverso la formazione di barriere arboree in grado di limitare la propagazione del rumore>>* (pag. 20).

Sempre in rapporto alla "riqualificazione ambientale", nel d.d.s. in parola si afferma che "obiettivo finale" per la fase di post-chiusura dell'impianto sarà necessario che, per *<<la piena attuazione del progetto di ripristino ambientale>>*, l'area dovrà essere *<<percepita come un dosso circondato da una superficie boscata>>* (pag. 21).

In ultima analisi, il progetto di riqualificazione ambientale dell'impianto veniva

definito <<congruente con le azioni di ricostruzioni di ecosistemi forestali prefigurate da regione Lombardia nel progetto delle 10 foreste di pianura (d.g.r. VII/9554 del 28.06.2002) e nel piano di realizzazione di 10.000 ha di nuovi boschi e di sistemi verdi multifunzionali (d.g.r. VIII/2512 dell'11.05.2006)>> (pagg. 22 e 23).

Dunque, il parere di compatibilità ambientale era stato reso anche sull'assunto che, per sopperire al "punto critico" del "Centro Integrato di trattamento Lacchiarella-Giussago", l'obiettivo del post-chiusura avrebbe dovuto essere quello di far percepire l'area come un dosso circondato da una ampia superficie boscata.

Ebbene, dall'esame della planimetria allegata al decreto AIA n. 1340/2010 si evince come le "indicazioni" rese al fine del rilascio del parere di compatibilità ambientale non siano state rispettate (doc. 2 bis).

Infatti, l'elaborato allegato al decreto AIA n. 1340/2010 mostra che soltanto nella parte del "Centro Integrato Lacchiarella-Giussago" collocato nel territorio del Comune di Giussago è presente una superficie boscata che dovrà realizzare la finalità di limitare i rumori e provvedere, per il post-chiusura, alla realizzazione di un ecosistema forestale.

Per contro, alcun adeguato intervento di mitigazione e di compensazione è stato previsto per la parte dell'"impianto integrato" collocata sul territorio del Comune di Lacchiarella.

Con ciò contravvenendo, dunque, alle indicazioni (seppur "blande" e, per questo, "contestate" dal Comune di Lacchiarella) contenute nel decreto di compatibilità ambientale n. 1503/2009.

Riassumendo, si formula istanza istruttoria affinché venga ordinato alla Regione Lombardia e/o alla Provincia di Pavia di depositare copia delle garanzie

finanziarie consegnate dalla Proponente Ecodeco S.r.l., per tutti i motivi versati in atti; nonché, affinché venga ordinato alla Provincia di Pavia di produrre il “parere paesaggistico” asseritamente reso in data 29.05.2009.

Per tutti i suesposti motivi, il Comune di Lacchiarella, in persona del Sindaco pro-tempore, *ut supra* rappresentato e difeso,

CHIEDE

che questo Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale Voglia, *contrariis rejectis*:

Nel merito: accogliere il ricorso perché fondato in fatto ed in diritto (e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati). Con riserva di proporre motivi aggiunti e/o di impugnare atti allo stato non conosciuti.

In via istruttoria: ordinare alla Regione Lombardia e/o alla Provincia di Pavia la produzione in giudizio delle garanzie finanziarie richieste a Ecodeco S.r.l. per il rilascio dell'A.I.A. (di cui al decreto n. 1340/2010); ordinare altresì alla Provincia di Milano la produzione del “parere paesaggistico” asseritamente reso in data 29.05.2009.

In ogni caso: con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese del presente giudizio.

Dichiarazione ex art. 9, comma 5 L. n. 488/99: *ai sensi e per gli effetti dell'articolo ut supra si dichiara, ai fini del contributo unificato di iscrizione a ruolo, che il contributo unificato ammonta ad Euro 1.000,00.*

Si produce:

- 1) Delibera G.C. n. 72/2010;
- 2) Nota 06.04.2010 Provincia di Pavia con allegato decreto dirig. Regione Lombardia 1340/2010;
- 2bis) Planimetria del progetto autorizzato;

- 3) Delibera C.C. n. 6/2006;
- 4) Nota 11.04.2008 Fertilvita s.r.l., con allegata nota 11.03.1008 (della stessa società);
- 5) Nota 26.05.2008 della Regione Lombardia;
- 6) Nota Comune di Lacchiarella 09.06.2008;
- 7) Nota 25.02.2009 Regione Lombardia, con allegato decreto dirigenziale n. 1503/2009;
- 8) Nota Regione Lombardia 29.10.2009;
- 9) Nota Regione Lombardia 23.12.2009, con allegato verbale di Conferenza dei Servizi;
- 10) Decreto dirigenziale Regione Lombardia n. 12504/2007;
- 11) Decreto Provincia di Pavia (prot. 4605/2009).
- 12) Relazione Tecnica Ing. Tedesi.
- 13) Nota 07.06.2010 Sindaco di Lacchiarella con testo per la raccolta di firme (sottoscritto da n. 8 Sindaci della zona, come da estratto).
- 14) Nota Ecodeco S.r.l. del 09.11.2009 (trasmessa al Comune di Lacchiarella con nota del 17.11.2009).

Milano, 8 giugno 2010

EG/g

(Avv. Giovanni Mariotti)

RELAZIONE DI NOTIFICA: Richiesto come in atti, io sottoscritto Aiut. Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte di Appello di Milano ho notificato copia del suesteso atto (conforme all'originale in mio possesso) a:

- **REGIONE LOMBARDIA**, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, presso la sede in 20122 Milano, Via Fabio Filzi n. 22, ed ivi a mani di:

- **COMUNE DI GIUSSAGO**, in persona del Sindaco pro-tempore, presso la Casa Municipale con sede in 27010 Giussago (PV) Via Roma n. 70; ed ivi a mezzo del servizio postale:

- **ECODECO S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso la sua sede legale in 20124 Milano Vi Vittor Pisani n. 16; ed ivi a mani di:

- **ECODECO S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso 27010 Località Cassinazza di Baselica - Giussago (PV); ed ivi a mezzo del servizio postale: